

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/C
(2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 7 aprile 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Lena
Avv. Rodolfo, Esposito Dr. Luigi Antonio, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL COMPENSORIO ALTO MESIMA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SANGIORGESE/COMPENSORIO ALTO MESIMA DEL 28.12.2002** (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del
3.2.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Compensorio Alto Mesima di Dasà
(Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 2 conseguito in
campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**2 – APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
AL 9.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PERRUZZA TIZIANO** (Delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 27.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto
dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELL'U.S.O. MACLODIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. MACLODIO/FORNACI DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S.O. Maclodio di Maclodio (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE JURIC IVAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Crotone di Crotone (Catanzaro) , riduce a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Juric Ivan. Dispone restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Sperandio Dr. Sandro, De Cristofaro Prof. Marco, Cerini Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 – APPELLO DELL'A.S. VIRTUS CALCIO BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA URSUS TRANI/VIRTUS CALCIO BARI DEL 9.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Calcio Bari di Bari, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al G.S. Ursus Trani la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0 – 2 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa versata.

6 – APPELLO DELL'A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A CINQUE/CADONEGHE FUTSAL DEL 18.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Bergamo Calcio A Cinque di Bergamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 – APPELLO DEL F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MORBIDELLI ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Bassano Romano di Bassano Romano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

8/9 – APPELLI DELL'U.S. BOLLATESE E SIG. COSTA CARLO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 100,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 30 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.3.2003 AL SIG. COSTA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Bollatese di Bollate (Milano) e del Sig. Costa Carlo, in accoglimento di quello dell'U.S. Bollatese riduce la penalizzazione già inflitta a n. 15 punti in classifica e respinge quello del Sig. Costa Carlo. Dispone restituirsi la tassa versata dall'U.S. Bollatese ed ordina incamerarsi la tassa versata dal Sig. Costa Carlo.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, Scalingi Avv. Federico- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

10 – APPELLO DELLA S.S. SANT'OMERO PALMENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIBURFUOCO/SANT'OMERO PALMENSE DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sant'Omero Palmense di Sant'Omero (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

11 – APPELLO DELL’A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/POGGIO BUSTONE DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

12 – APPELLO DELL’A.S. PUTIGNANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/PUTIGNANO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Putignano Calcio di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

13 – APPELLO DELL’U.S. GROTTI DI CASTELCIVITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTI DI CASTELCIVITA/NUOVA COLLIANO DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003)

La C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Grotte di Castelcivita di Castelcivita (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 5 – 4 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l’8 aprile 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro